

ORIGINALE



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(C.F. 90048270731)

N.° 2 del Registro Concessioni – Anno 2015

N.° 582 del Repertorio

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

Vista la documentata istanza n. 279/14 pervenuta il 23.10.20143 della Hydrochemical Service Srl (P.I./C.F. 00962910733) con sede in Taranto alla Via per Statte Km. 2, in persona dell'Amministratore Unico;

Vista la precedente licenza n. 04/2014 rilasciata da questa Autorità Portuale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014;

Visti gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la pubblicazione della domanda precitata, ex art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Visti gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, co.1, della L. 241/90, n. 15507/leg/dem in data 11.12.2014 dell'Autorità Portuale;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

Sentito il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i. che controfirma il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2014-2016, approvato ed adottato con Decreto n. 29/14 in data 05.03.2014 del Presidente dell'Autorità Portuale;

Letti ed applicati:





- l'art. 8, comma 3, lett. h), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;
- l'art. 36 Codice della Navigazione;
- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400/1993;
- il Decreto n. 233 in data 07.06.2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONCEDE

alla **HIDROCHEMICAL SERVICE S.r.l.**, con sede in Taranto alla Via per Statte Km. 2 (C.F. 00962910733), in persona del legale rappresentante, l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 1.983,5 situata nel Comune di Taranto e precisamente in località Porto Mercantile (foglio di mappa n. 196 p.lla n. 10), allo scopo di mantenere tubazioni, fuori esercizio, aventi origine dal deposito costiero gestito dalla predetta Società e terminanti ad un campo boe per l'attracco di navi, come da documentazione tecnico-planimetrica allegata alla precedente licenza n. 03/10, con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di euro 3.850,33 provvisorio e salvo conguaglio

La concessione, che viene rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi 12 (dodici) dall'1.01.2015 al 31.12.2015.

Il concessionario ha già corrisposto il canone impostogli di euro 3850,33 provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al periodo 01.01.2015-31.12.2015, come da versamenti effettuati presso la Banca Popolare Pugliese.



La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata - con polizza di assicurazione n. 00A0227420 in data 23.08.2010 e relativa appendice in data 18.09.2010, dell'importo di euro 10.000,00 - dalla GROUPAMA Spa di Assicurazioni, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo procuratore e rappresentante negoziale, autorizzato ad impegnare la suddetta Società. La predetta polizza sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non la restituirà con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che liberi la GROUPAMA Spa di Assicurazioni da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel



pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla predetta Autorità che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità Portuale. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo della sede dell'Autorità Portuale.

Il concessionario:

- a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- b) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- c) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa non rinnovi la presente licenza su una nuova domanda del concessionario (sulla quale verrà implementata la procedura ad evidenza pubblica), da prodursi entro 180 giorni dalla data di scadenza in modo che, alla scadenza medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento relativo all'ulteriore periodo di concessione;





d) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.. in caso di occupazioni non autorizzate ovvero difformi da quanto previsto dal titolo concessorio.

La presente concessione è, inoltre, subordinata, oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti altre condizioni speciali:

1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse per qualsiasi motivo prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale.

Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.

Il concessionario si obbliga, altresì:

3. a provvedere al conguaglio del canone provvisorio nella misura che sarà



stabilita ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i. A ciò si impegna ad adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;

4. a sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;

5. a sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;

6. a non utilizzare, in tutto o in parte, le tubazioni ed il campo boe che dovranno rimanere fuori esercizio finchè non saranno collaudati con esito favorevole da parte della Commissione locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav. e fino a quando non verranno acquisite tutte le autorizzazioni/concessioni/permessi e/o altri equivalenti atti amministrativi di competenza delle altre Amministrazioni; atti che dovranno essere trasmessi all'Autorità Portuale prima della messa in esercizio delle cennate opere;

7. ad effettuare periodicamente la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio al fine di accertarne la valenza funzionale anche sotto il profilo statico e per la sicurezza della navigazione. Ciò allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità restando a carico del



- concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale nel mantenimento delle relative opere;
8. ad evitare, in modo assoluto, qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio e del mare;
9. a mantenere pulita e sgombera da rifiuti e immondizie di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione;
10. a provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi tale da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità Portuale e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;
11. ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
12. ad adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in relazione all'esercizio delle attività in loco;
13. ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente



licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, ecologia e salvaguardia dell'ambiente.

14. a provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto entro venti giorni dalla data di sottoscrizione della stessa ed a restituire all'Autorità Portuale l'*"originale"* debitamente registrato.

La presente licenza regolarizza unicamente l'occupazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento al solo mantenimento delle tubazioni e del campo boe, e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del concessionario di munirsi direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/ concessioni e/o permessi all'uopo necessari come prescritto al punto sub. 6. al quale si riporta, osservando le relative prescrizioni, cosicché la presente licenza è ipso jure priva di efficacia in mancanza di tutti i cennati occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Quanto sopra, beninteso, con massime salvezze per ogni disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal Sig. Costantino Antonio, nato a



Taranto il 23.08.1943 (C.F. CSTNTN43M23L049X) quale legale rappresentante dell'Hydrochemical Service Srl, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Taranto presso lo stabilimento in contrada Rondinella.

Taranto, li 12/01/2015

Autorità Portuale di Taranto

Il Concessionario

Il Presidente

HIDROCHEMICAL SERVICE Srl

Prof. Avv. Sergio PRETE

Il Legale Rappresentante

Il Segretario Generale
Dott. Francesco BENINCASA

**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO**

Atto registrato il 5 GEN 2015 serie 3 al N° 132

Imposte liquidate per € 200,00 per n° 1 anni

L'ADDETTO
Marianna SPOFFELLI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DEL GACCO



pagina non scritta

